

Documenti collegati

[comunicato stampa](#)

[Delibera n. 90/07](#)

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici

Publicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007

Delibera n. 89/07

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 KV

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 aprile 2007

Visti:

- la [direttiva 2003/54/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la [legge](#) 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il [decreto legislativo](#) 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il [decreto legislativo](#) 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 11 novembre 1961, n. 949;
- il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86);
- il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6;
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, [n. 4/04](#) (di seguito: deliberazione n. 4/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, [n. 5/04](#) (di seguito: deliberazione n. 5/04);

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, [n. 136/04](#) (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, [n. 281/05](#), e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, [n. 28/06](#), e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, [n. 111/06](#) come modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, [n. 160/06](#);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, [n. 40/07](#) (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, [n. 88/07](#) (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- il [documento per la consultazione](#) 26 febbraio 2007 relativo alle condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007);
- le risposte al documento per la consultazione 26 febbraio 2007.

Considerato che:

- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
 - a. all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
 - b. all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
 - c. all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - d. all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne

facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;

- con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha adottato condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- con la deliberazione n. 40/07 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità (di seguito: procedimento n. 40/07); e che, nell'ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007;
- in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007:
 - a. le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
 - i. la valutazione del tipo di intervento necessario all'erogazione del servizio di connessione sia lasciata in capo ai distributori e non sia derivata da un meccanismo convenzionale, pur potendo valere la classificazione delle tipologie di intervento già stabilite dalla deliberazione n. 4/04 in lavori semplici o complessi;
 - ii. ai fini della connessione di impianti di produzione, a fronte di qualunque richiesta di connessione di nuovi impianti o di potenziamenti di impianti esistenti, è sempre necessario svolgere adeguate verifiche che potrebbero rivelare la necessità di effettuare adeguamenti della rete elettrica esistente;
 - iii. gli adeguamenti di cui al precedente punto ii. potrebbero essere necessari anche in casi in cui l'eventuale connessione esistente a cui la richiesta di connessione per l'immissione si riferisce sia già dimensionata in prelievo per una potenza pari o superiore alla complessiva potenza in immissione richiesta;
 - iv. ai fini della semplicità dell'accesso al sistema elettrico per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia è opportuno non prevedere la prestazione di garanzie finanziarie introdotta, viceversa, per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche in media e in alta tensione;
 - v. sempre al fine della semplicità, sarebbe opportuno adottare, per la determinazione delle condizioni economiche del servizio di connessione, il medesimo sistema di corrispettivi medi convenzionali attualmente applicabile per la connessione dei clienti finali, fatta eccezione per la connessione di impianti di produzione fortemente delocalizzati rispetto alla rete elettrica esistente in analogia alle disposizioni di cui al Titolo V del provvedimento Cip n. 42/86;
 - vi. ai fini di una più ordinata gestione dei rapporti tra soggetti esercenti il servizio di distribuzione e gli utenti di tale servizio, sarebbe opportuno prevedere l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione;
 - vii. in linea generale, la presenza e l'atteso incremento dell'ammontare di generazione distribuita potrebbero comportare esigenze di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e modalità di gestione delle medesime reti diverse da quelle attuali;
 - viii. la fissazione di indennizzi automatici in seguito a ritardi nella realizzazione della connessione dovrebbe rifarsi alla metodologia già adottata nell'ambito della deliberazione n. 281/05;
 - b. i produttori hanno rappresentato, tra l'altro, che:

- i. sarebbe opportuno stabilire un limite di potenza (ad es. 50 kW) al di sotto del quale, la connessione sia comunque effettuata in bassa tensione;
 - ii. le condizioni regolanti le procedure per la connessione e le regole tecniche per la connessione dovrebbero trovare applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale riducendo al minimo (al limite annullando) eventuali margini di discrezionalità dei singoli distributori;
 - iii. l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione potrebbe ostare all'adozione di schemi gestionali delle realtà di produzione e consumo volti al conseguimento di maggiore flessibilità ed efficienza gestionale;
 - iv. dovrebbe essere stabilito un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella realizzazione della connessione che dia un segnale rilevante ai distributori, prevedendo, in particolare, che sia eliminata la previsione dell'esonero al versamento degli indennizzi automatici in caso di ritardi nell'attivazione della connessione per cause imputabili a soggetti terzi;
 - v. sarebbe auspicabile la redazione di un corpo normativo unitario relativo alla connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche;
- le osservazioni al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 formulate dalle imprese distributrici hanno evidenziato una struttura di costo sottostante all'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica differente da quella relativa alla connessione di impianti di consumo che si sostanzierebbe in un'asimmetria di trattamento della potenza richiesta rispettivamente in immissione e in prelievo, con ciò determinando la conseguenza di non poter assumere la potenza eventualmente disponibile in prelievo come potenza sicuramente disponibile anche per l'immissione;
 - gli elementi di cui al precedente alinea riguardano solamente gli aspetti infrastrutturali delle reti di distribuzione e non riguardano eventuali costi corrispondenti all'introduzione di nuove modalità di gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita;
 - fermi restando gli elementi indicati nei due precedenti alinea, lo stato evolutivo del procedimento n. 40/07 e le valutazioni quantitative fornite in esito al processo di consultazione non consentono ancora una precisa quantificazione dei parametri atti alla completa finalizzazione della struttura di corrispettivi per la connessione della generazione distribuita;
 - pertanto, allo stato attuale, pur nel rispetto dei principi di efficienza economica di cui alla legge n. 481/95, risulta possibile unicamente esprimere una differenziazione di carattere metodologico nella struttura dei corrispettivi per la connessione della generazione distribuita rispetto alla connessione dei clienti finali, lasciando la completa caratterizzazione di tale struttura al momento in cui saranno disponibili maggiori elementi in esito al procedimento n. 40/07.

Ritenuto opportuno:

- adottare condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV secondo lo schema indicato nel documento per la consultazione 26 febbraio 2007 modificato e integrato in

aderenza agli esiti del processo di consultazione, prevedendo:

- a. nelle more della finalizzazione del procedimento n. 40/07, la fissazione di una struttura di corrispettivi per la connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica differenziata rispetto alle connessioni di impianti di consumo, pur tuttavia lasciando inalterati gli effetti economici che si avrebbero rispetto alle condizioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento Cip n. 42/86 per i clienti finali, fatta eccezione per un corrispettivo fisso da versare all'atto della presentazione delle richiesta di connessione;
 - b. ai soli fini dell'erogazione del servizio di connessione, la gestione unitaria del punto di connessione da parte del soggetto che richiede la connessione;
 - c. l'introduzione di una soglia minima al di sotto della quale la connessione deve essere erogata sicuramente in bassa tensione;
- stabilire un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
 - a. il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
 - b. la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
 - c. in virtù del principio esposto alla precedente lettera b), l'indennizzo automatico sia fissato pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni giorno di ritardo del completamento della connessione, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, corrispondenti ad un indennizzo automatico di euro 900 (novecento), indipendentemente dall'entità della potenza richiesta per la connessione;
 - procedere all'adozione di condizioni dedicate alla connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento solo in esito ai procedimenti per l'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 al fine di contestualizzare le osservazioni trasmesse al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 con gli esiti dei predetti procedimenti

DELIBERA

1. di approvare le condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di abrogare l'articolo 4 della deliberazione n. 28/06;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

Allegato A

**CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI
ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE
NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 kV**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 4/04, e n. 5/04 integrate come segue:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);
 - b) **cause di forza maggiore**, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - c) **cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi**, quali la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - d) **coefficiente U** è il coefficiente di variazione della potenza disponibile in prelievo al fine della valutazione della potenza disponibile per la connessione;
 - e) **data di completamento della realizzazione della connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;
 - f) **data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - g) **data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;

- per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell' impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall' impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell' impresa distributrice;
- h) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;
- i) **data di ricevimento della richiesta di connessione** è:
 - per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
 - per le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
 - per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell' impresa distributrice;
- j) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- k) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- l) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- m) **potenza ai fini della connessione** è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;
- n) **potenza disponibile per la connessione** è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;
- o) **soggetto responsabile della connessione** è il soggetto che effettua la richiesta di connessione;
- p) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- q) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la

- disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;
- r) **provvedimento Cip n. 42/86** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e integrato;

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:
- a) per il consumo;
 - b) per la produzione;
- di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.
- 2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.

TITOLO II

MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Richieste di connessione

- 3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto responsabile della connessione deve presentare all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento della connessione esistente.
- 3.2 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:
- a) i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;
 - b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;
 - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;

- d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
- h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- i) il livello di potenza già disponibile in immissione;
- j) il livello di potenza già disponibile in prelievo;
- k) l'eventuale decisione di avvalersi dell'impresa distributrice per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- l) l'eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;
- m) l'eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul posto.

3.3 L'impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.2 che il soggetto responsabile della connessione deve fornire all'atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della necessità delle predette informazioni ai fini della connessione. Le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione.

3.4 Ai fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della connessione.

Articolo 4

Procedure per la connessione

4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo per la connessione recante:

- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;
- b) la soluzione per la connessione;
- c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;
- d) il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;
- e) il termine previsto per la realizzazione della connessione;
- f) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.

4.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 4.1:

- a) la tipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al comma 1.1, lettere k) ed l);
- b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
- c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
- d) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
- e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.

4.3 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

4.4 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 4.4.

4.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione, l'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.

4.7 Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.

4.8 Nel caso di:

- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi.

- 4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 4.6. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 4.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno l'impresa distributrice comunica al soggetto responsabile della connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

TITOLO III CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 5

Potenza ai fini della connessione

- 5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione e il valore della potenza disponibile per la connessione.

Articolo 6

Regole tecniche di connessione

- 6.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:
- a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
 - b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;
 - c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.
- 6.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è erogato in bassa tensione.

TITOLO IV
CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 7
Condizioni economiche

- 7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.
- 7.2 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1 il soggetto responsabile della connessione è tenuto a versare al distributore un corrispettivo fisso stabilito dall'Autorità.
- 7.3 Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo di connessione è pari alla somma di una quota:
- a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al comma 5.1 e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità;
 - b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità.
- 7.4 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il corrispettivo di connessione è pari al corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a).
- 7.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b).
- 7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:
- a) 50% a carico del soggetto responsabile della connessione;
 - b) 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.

- 7.7 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 7.6 sono versati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale.
- 7.8 La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei contributi di cui al comma 7.7 dando comunicazione alla società Gestore dei servizi elettrici Spa.

TITOLO V
OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 8
Obblighi di natura informativa

- 8.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile della connessione:
- a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informatico predisposto dalla medesima società, le informazioni relative all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, nonché il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;
 - b) è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice l'attestazione rilasciata da Terna Spa dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).
- 8.2 Quanto disposto al comma 8.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto.
- 8.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 8.1, lettera a), necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 8.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nell'ultimo trimestre, riportando per ogni impianto:
- a) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;
 - b) la data di entrata in esercizio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9
Disposizioni finali

- 9.1 Fino al 31 dicembre 2007:

- a) il corrispettivo di cui al comma 7.2 è pari al diritto fisso di cui al Titolo II, lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86;
 - b) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b), del provvedimento Cip n. 42/86 utilizzando, in luogo della potenza massima indicata nel medesimo provvedimento, la potenza ai fini della connessione;
 - c) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera a), del provvedimento Cip n. 42/86;
 - d) il coefficiente U è posto pari a 1.
- 9.2 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro.
- 9.3 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, ivi incluse le disposizioni di cui al comma 7.2, e 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto responsabile della connessione ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto responsabile della connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno.
- 9.4 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.
- 9.5 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.
- 9.6 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le regole tecniche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche in bassa tensione dalle medesime gestite.
- 9.7 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, si applicano le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elaborate ed adottate

dalle imprese distributrici ove compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla deliberazione n. 88/07.

- 9.8 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
- 9.9 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 9.10 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 8.1 e 8.2, nelle more della predisposizione del portale informatico di cui al comma 8.1, lettera a):
- a) il soggetto responsabile della connessione è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al medesimo comma 8.1, lettera a), utilizzando una scheda anagrafica elaborata da Terna e pubblicata sul suo sito *internet*, previamente comunicata alla Direzione mercati dell'Autorità e positivamente verificata dalla medesima;
 - b) l'attestazione di cui al comma 8.1, lettera b), è sostituita dall'invio della documentazione comprovante l'invio a Terna della scheda anagrafica di cui alla precedente lettera a).
- 9.11 Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4.1, lettera f), 8.1, lettera a) e 8.4 lettera a), del presente provvedimento, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributtrice.
- 9.12 Entro il 31 ottobre 2007, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità un rapporto recante almeno:
- a) il numero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - b) il numero di connessioni effettuate;
 - c) il tempo medio di realizzazione degli interventi;
- Tali informazioni dovranno essere fornite:
- i. sulla base della potenza richiesta in immissione per potenze inferiori 50 kW, pari o superiori a 50 kW e fino a 1 MW, superiori a 1 MW e fino a 10 MW;
 - ii. per livello di tensione;
 - iii. sulla base di un formulario elaborato dalla Direzione Mercati dell'Autorità e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.